

COMUNE DI PRAIA A MARE

PROVINCIA DI COSENZA

VERBALE DI SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 24 DATA 06/08/2012

OGGETTO "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU)"

L'anno duemiladodici il giorno 06 del mese di agosto alle ore 10:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente, come da avvisi scritti notificati in tempo utile al domicilio di ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e aperta al pubblico - in prima convocazione.

- Risultano presenti i Sigg.:

| | | | |
|-----|--------------------------|-------------|----|
| 1) | PRATICO' Antonio | SINDACO | SI |
| 2) | GIANNOTTI Antonio | Consigliere | SI |
| 3) | CEGLIE Rosa | Consigliere | SI |
| 4) | ESPOSITO Francesca | Consigliere | SI |
| 5) | DE PRESBITERIS Roberto | Consigliere | SI |
| 6) | DE LORENZO Antonino | Consigliere | SI |
| 7) | TRIMBOLI Francesco | Consigliere | SI |
| 8) | MAIORANA Anna | Consigliere | SI |
| 9) | DE PAOLA Pietro | Consigliere | SI |
| 10) | DEPRESBITERIS Anna Maria | Consigliere | SI |
| 11) | MARSIGLIA Francesco | Consigliere | SI |

Totale presenti n.11 assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa ALGIERI Santa Rosaria con funzioni di verbalizzante.

La seduta è aperta al pubblico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Trimboli Francesco** nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale pone in discussione il punto posto all'o.d.g..

IL PRESIDENTE

Passa la parola al **Consigliere Esposito Francesca**:

“Il presente regolamento è composto da 20 articoli che vanno a disciplinare l'imposta municipale denominata IMU che è stata istituita dall'art. 13 del D.L. 2011 e successivamente convertito e modificato in L. 214/2011.

Il presupposto di questa imposta è il possesso di beni immobili presenti nel Comune di Praia a Mare, a qualsiasi uso destinati e di qualsiasi natura, compresa l'abitazione principale, le pertinenze di essa, nonché i terreni incolti.

Per questo nel regolamento si chiarisce e si specifica che cosa si intende per abitazione principale, per pertinenza dell'abitazione principale, per fabbricato, per area fabbricabile e terreni agricoli, e inoltre si va ad identificare chi sono gli individui soggetti al pagamento dell'imposta.

Nel regolamento si tiene conto delle esigenze e delle problematiche dei cittadini, quindi per quanto riguarda l'abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro che può essere maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimori stabilmente e abbia la residenza nell'unità immobiliare.

Inoltre la detrazione è prevista, senza la maggiorazione, per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o enti di edilizia residenziale pubblica che hanno le stesse finalità degli IACP, nonché per le unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale ai soci assegnatari.

Si va incontro agli anziani e i disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari, quindi viene considerata abitazione principale l'unità immobiliare eventualmente posseduta, a meno che non sia locata e la stessa cosa vale per gli italiani residente all'estero.

Sono previste delle riduzioni per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, ovviamente la riduzione è applicata nel momento in cui i soggetti svolgono direttamente tale attività

Nel regolamento sono anche indicati i beni immobili esenti dall'imposta, nonché una riduzione della base imponibile per quei fabbricati che sono dichiarati inagibili o inalienabili e quindi non utilizzati e per i fabbricati di interesse storico o artistico.

Per quanto riguarda le aliquote sono già state approvate in sede di consiglio comunale n. 15 del 29 maggio 2012 e i cittadini dovranno versare l'imposta per l'anno in corso in due rate di pari importo o in un'unica soluzione.

Infine il Comune si riserva la facoltà di effettuare attività di controllo e accertamento, indicando i motivi di tale azione e chiedere il contributo dei cittadini, attraverso l'invio di questionari, per acquisire informazioni di carattere specifico.”

Il **Presidente** avvisa che si vota articolo per articolo e successivamente il regolamento nella sua completezza. A questo punto il **Consigliere Esposito Francesca** legge gli articoli del regolamento

Il **Presidente** sottopone a votazione l'art. 1 del regolamento: votazione unanime;

Si legge l'art. 2 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si allontana il **Sindaco**. Sono presenti 10 consiglieri

Si legge l'art. 3 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 4 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 5 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 6 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 7 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 8. Il **gruppo di minoranza Uniti Rilanciamo Praia** propone il seguente emendamento:

“Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge sono applicate nei limiti previsti con la Delibera del Consiglio Comunale n° 15/2012 ma tali aliquote possono essere variate nei limiti previsti con Delibera del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012 che ha effetto dal 1 gennaio”

Il gruppo di minoranza Uniti Rilanciamo Praia chiede la votazione dell'emendamento.

Il presidente lo sottopone a votazione l'emendamento presentato : 3 favorevoli, 8 contrari (la maggioranza).

Il **gruppo di minoranza Uniti Rilanciamo Praia** tiene a precisare che l'emendamento riguarda solo il comma 2.

Rientra in aula il **Sindaco**. Sono presenti 11 consiglieri.

Si sottopone a votazione l'articolo 8 così come precedentemente formulato: 8 favorevoli, 3 contrari (il gruppo di minoranza);

Si legge l'art. 9 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 10 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 11 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 12 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 13 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 14 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 15 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 16 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 17 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 18 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 19 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

Si legge l'art. 20 e il presidente lo sottopone a votazione : votazione unanime;

A questo punto chiede la parola il **Consigliere Comunale De Paola Pietro** che fa la sua dichiarazione di voto: *"Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)*

La nostra dichiarazione di voto al consiglio comunale n° 15 del 29 maggio 2012 in cui si faceva riferimento alla situazione economica generale, che ad oggi non è cambiata, anzi stenta a decollare riportava e considerava le esigenze provenienti dallo Stato Centrale di fare cassa nell'ottica di una riduzione della spesa pubblica.

Oggi pertanto ci troviamo ad approvare il Regolamento Comunale per l'Imposta Municipale Propria (IMU), tanto discussa dai media e dalla carta stampata, uno dei mezzi più utilizzato dallo Stato per fare cassa. Riteniamo di approvare i 19 articoli del regolamento così come proposti, poiché i riferimenti legislativi a cui si rifà sono del tutto rispettati sia dall'art. 13 del D.L. n° 201 del 2011 e ss mm, sia dalla circolare chiarificatrice n° 3 emanata dal Ministero delle Finanze e sia dal prototipo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria diramata dal Dipartimento delle Finanze comprendenti il significato di definizioni di immobili soggetti all'imposta, alla base imponibile, alle esenzioni ed alle agevolazioni ecc. ecc. Di esenzioni e agevolazioni, il gruppo Uniti RilanciAMO Praia ritiene che siano argomenti da approfondire, entro il 30 settembre del 2012, così come specificato al punto 10.2 della circolare n° 3 DF che espressamente recita" I comuni, entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'art. 172, comma 1, lettera e, del T.U. di cui al D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, e all'art. 1, comma 169 della Legge n° 296 del 2006 possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alla detrazione del tributo. " Infatti Praia è un paese che basa la sua economia, anche in modo rilevante, su un turismo familiare, che trova nella seconda casa il modo per poter soggiornare in questo paese. Questo è l'indirizzo di sviluppo datogli da trent'anni a questa parte. Su questo genere di immobili il comune deve trovare un equilibrio impositivo che tenga conto di tutto ciò. Cosa diversa è chi è proprietario di attività immobiliari che hanno come oggetto sociale la locazione degli stessi. Teniamo presente che anche fra i cittadini praiesi vi sono numerose famiglie che, solo catastalmente sono proprietari di case considerate seconde, ma nei fatti, tante unità abitative sono possedute dai figli o parenti e su questi immobili non ricadono ricavi. Quindi per cui non possiamo fare di tutta un'erba un fascio. Abbiamo il dovere di fare altre perlustrazioni e di recuperare laddove si deve recuperare. Alla luce di quanto esposto dal sindaco , rappresentando una situazione dell'ente, disastrosa e con grossi punti interrogativi per l'immediato futuro, c'era sembrato che, l'unico modo per garantire le urgenti spese correnti e in particolare gli stipendi dei dipendenti comunali fosse quello di assicurare delle entrate in grado di coprire il fabbisogno di cassa. La gente i cittadini tutti, non c'è la fanno più a sopportare un così pesante fardello fiscale per cui riteniamo sia errato continuare sulla strada intrapresa dall'ente, che è quella di una maggiore imposizione fiscale e tributarie e ci pare opportuno invece percorrere in primis la strada dei minori costi e della riduzione di spese non urgentemente necessarie. Dal momento dell'approvazione in consiglio, i provvedimenti adottati in piena autonomia dalla maggioranza in questi due mesi non vanno e non coincidono con il nostro indirizzo politico. Oltre all'IMU, gli altri tributi comunali sono stati aumentati e questo non ci sta bene, non è condivisibile. Non possiamo chiedere però ai cittadini più tasse e poi spendere il denaro pubblico spalmandolo su incarichi esterni per nulla necessari all'attività del comune. Saranno pochi o molti, in tempi di crisi anche un solo centesimo va recuperato. Riteniamo inutile dotare il sindaco di uno staff che

comporta spese per l'ente, soprattutto in questo momento storico, anche perché, all'interno della struttura comunale, vi sono le professionalità in grado di dare risposte richieste oggi allo staff e comunque se proprio ci si vuole avvalere di figure con esperienze maturate, in grado di aiutare il sindaco nel suo mandato, allora si passi ad un avviso pubblico, ove si invitano quei cittadini con particolari professionalità a dare il loro contributo gratuito per il bene del comune. Vedrete che saranno in tanti a dare il loro aiuto. Non può essere l'inverso. I rubinetti vanno chiusi. Il nostro obiettivo è: ridurre l'imposizione tributaria. Solo così forse recupereremo la fiducia di tanti cittadini che, avendo investito su Praia, tanti anni fa, oggi, afflitti da una crisi senza precedenti, si vedono costretti a cancellare i loro progetti.

Siamo disposti come opposizione a partecipare ad uno studio che, effettivamente, analizzi i veri servizi prioritari di cui Praia ha bisogno, costruire una nuova imposizione fiscale e tributari per garantire ai cittadini una migliore qualità di vita.

Pertanto al voto contrario della maggioranza al seguente emendamento all'articolo 8 comma 1 del regolamento a sostituzione di quello proposto nel seguente modo:

Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge sono applicate nei limiti previsti con la delibera del C.C. n. 15 del 29 maggio 2012 ma tali aliquote possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012, che ha effetto dal 1° gennaio.

Pertanto il Gruppo consiliare Uniti Rilanciamo Praia, preannuncia l'astensione"

A questo punto interviene il **Sindaco**:

"Stiamo parlando di acqua fresca. Il consigliere dice che le aliquote possono essere modificate fino al mese di settembre. Il consigliere non sa che il regolamento che si approva oggi non deve essere modificato e, se la memoria non mi tradisce, le aliquote sono state approvate all'unanimità. Non accetto dai tre consiglieri di minoranza lezioni su come spendere e/o risparmiare. Preciso che per 3 componenti dell'Ufficio di Staff noi spendiamo 12.000,00 € e non 160 milioni delle vecchie lire per un solo componente dell'Ufficio di staff. La minoranza sa bene che questa maggioranza sta portando avanti un discorso che è duro da far accettare ai cittadini. Ma perché la maggioranza è stata costretta ad aumentare le tariffe? Perché non lo dicono? E' grave che un gruppo di minoranza scrive che noi siamo nuovi e non vogliamo avere niente a che fare con il passato. La popolazione apprenderà qual è la situazione. Se questa maggioranza ha aumentato le tasse è per riuscire costruire qualcosa che in questi anni è stato distrutto. Siamo in presenza di una mancanza di cassa di oltre 4 milioni di euro, e loro ci rinfacciano che abbiamo fatto un regolamento solo per fare cassa. Se i tre della minoranza lavorano responsabilmente insieme potremo uscire fuori da questa situazione. E, come si giustificano, quando dovremo decidere di vendere i beni?. Se ci sono responsabilità noi non vogliamo puntare il dito contro nessuno. Ripeto, se questa nostra responsabilità non viene capita, ci sentiremo liberi di agire. Abbiamo un paese da salvaguardare e insieme dovremo far gioire questo paese. Noi non possiamo accettare quello che viene denunciato alle forze dell'ordine, perché non avete il coraggio di dire quello che avete rappresentato ai tutori della legge cui vi siete rivolti?; perché quando il Presidente del Consiglio Comunale vi invita alle riunioni per discutere i punti da trattare in Consiglio Comunale rispondete che si tratta di "soluzione di sterile demagogia"?

Concludo: le nostre scelte pesano sui cittadini, noi siamo stati eletti per amministrare un comune e noi, per risolvere i problemi siamo costretti a rivedere i tributi. Il nostro obiettivo è quello di riuscire ad abbassare le tasse perché così ciò significa che abbiamo risanato l'Ente. Io invito tutti i consiglieri a lavorare con responsabilità perché il paese vive un momento drammatico, è in ginocchio. Pertanto tutti noi dobbiamo discutere per risolvere i problemi del comune e noi ci faremo carico di tutto il lavoro necessario per risolvere i problemi, ma se si continua sulla strada intrapresa noi non ci assumeremo alcuna responsabilità"

A questo punto chiede la parola il **Consigliere Comunale De Paola Pietro**: "Noi non abbiamo inviato alcuna denuncia ai Carabinieri, perché quando i Carabinieri ci hanno chiamato, noi abbiamo disconosciuto la lettera perché non è nostra"

A questo punto il Presidente constatato che non ci sono più interventi sottopone a votazione il regolamento nella sua interezza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dopo ampia discussione

Uditi gli interventi

Visto il D.lgs 18 agosto 2000 n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

locali e successive modificazioni”

Vista la Proposta del Sindaco

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia

Con votazione : 8 favorevoli, 3 astenuti (il gruppo di minoranza)

DELIBERA

Di approvare, così come approva, il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU), formato da n° 20 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;

Di dare atto che copia della presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n° 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione

COMUNE DI PRAIA A MARE

(Provincia di Cosenza)

P.zza Municipio,1 - 87028 Praia a Mare (CS) - Tel. 098572353 - Fax 098572555
www.comune.praia-a-mare.cs.it - e-mail: compraia@tin.it P.I. 00392090783

PROPONENTE: SINDACO

OGGETTO: Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Considerato che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione di tale imposta a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23);

Visto l'art. 4 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile 2012 n. 44, che introduce rilevanti modifiche al sopraccitato articolo nonché agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo 23/2011, come modificato dall'art. 4 del d.l. 16/2012,

Considerato che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per il tributo di cui al presente provvedimento;

Considerato che l'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, soprarichiamato, oltre ad intervenire sulle sopra riportate norme prevede un ulteriore spazio per la potestà regolamentare comunale stabilendo, al comma 10, che *"i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata"*;

Atteso che il comma 12 di tale norma stabilisce che *"Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. nonché, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili"*;

Visto altresì il comma 15, che testualmente dispone:

"15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

PROPONE

- 1) di approvare il «**Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria – IMU**», formato da n. 20 articoli, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;
- 2) copia della presente deliberazione dovrà essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Sindaco
Praticò Antonio



SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBIO DI
APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE
FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

Articolo 7 RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

Articolo 8 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

Articolo 9 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

Articolo 11 ESENZIONI

Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Articolo 13 VERSAMENTI

Articolo 14 DICHIARAZIONE

Articolo 15 ACCERTAMENTO

Articolo 16 RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 17 SANZIONI ED INTERESSI

Articolo 18 RIMBORSI

Articolo 19 CONTENZIOSO

Articolo 20 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Praia a Mare (CS) dell'imposta municipale propria "sperimentale", d'ora in avanti denominata IMU, istituita dall'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e disciplinata dal citato articolo 13, oltreché dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione dell'IMU nel Comune di Praia a Mare assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

- 1) Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento:
 - a) per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

- b) per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- c) per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- d) per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;
- e) per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Articolo 4 **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali o di aree comunali;

- d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto titolare di un diritto di abitazione.

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Praia a Mare (CS) relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6 BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, ai sensi del quale fino all'anno in cui i fabbricati

stessi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, applicando per ciascun anno di formazione dello stesso, i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione della stessa. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 del presente articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della Legge n. 662 del 1996, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110.
6. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche¹.
7. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
8. Il Comune comunica al proprietario l'intervenuta edificabilità dell'area con le seguenti modalità: mediante affissione di manifesto all'Albo pretorio e nel Sito Web comunale;

¹ Rientra nella potestà regolamentare dell'Ente Comunale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, la possibilità di individuare dei valori di riferimento (non vincolanti né per il Comune, né per il contribuente) ai fini del versamento IMU.

9. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione;

Articolo 7

RIDUZIONI PER I TERRENI AGRICOLI

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.
2. Nell'ipotesi in cui il coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni, le riduzioni sono calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari Comuni, oltreché rapportate al periodo dell'anno in cui sussistano le condizioni richieste dalla norma, nonché alla quota di possesso. L'agevolazione ha natura soggettiva ed è applicata per intero sull'imponibile calcolato in riferimento alla corrispondente porzione di proprietà del soggetto passivo che coltiva direttamente il fondo. L'agevolazione non è applicabile alle ipotesi in cui il terreno sia concesso in affitto, salvo il caso in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. L'agevolazione ha effetto anche ai fini del calcolo della quota d'imposta riservata allo Stato.

Articolo 8

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, per l'anno 2012 le aliquote stabilite dalla legge sono applicate, nei limiti previsti, con la delibera del Consiglio Comunale n° 15 del 29/05/2012, che ha effetto dal 1° gennaio.
2. Ai sensi del comma 13 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, a partire dal 2013 la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 9

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, sono detratti euro 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Tale detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal comma 1 è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400 e, dunque, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore ad euro 600.
4. La maggiorazione deve essere rapportata ai mesi dell'anno nei quali si sono verificate le condizioni richieste dal comma 3 del presente articolo. A tal fine, il mese iniziale e quello finale si computano solo qualora le condizioni medesime si siano verificate e protratte per più di 15 giorni nel corso del mese in questione.
5. Il Comune, con la deliberazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento, può disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

6. La detrazione, senza la maggiorazione prevista per i figli, è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, nonché alle unità immobiliari di proprietà delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari. Per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, né il comma 17 del medesimo articolo 13.

Articolo 10 ASSIMILAZIONI

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Il Comune considera, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

Articolo 11 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Praia a Mare (CS) è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di Praia a Mare (CS) risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;
- j) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune;

Articolo 12 QUOTA RISERVATA ALLO STATO

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo, del su menzionato art. 13.
2. La quota riservata allo Stato non si applica altresì: agli immobili delle cooperative edilizie in proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati; alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento; agli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio; alla casa coniugale assegnata all'ex coniuge.

3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dall'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 2011, nonché le detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Il versamento della quota riservata allo Stato deve essere effettuato direttamente dal contribuente contestualmente a quello relativo alla quota comunale, secondo le modalità di cui all'articolo 13 del presente regolamento.
5. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 13 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1° dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
6. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori ad euro 12,00 , art. 25 L. 289/2002
7. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 14 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.

Articolo 15 ACCERTAMENTO

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.
2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
3. Il Comune, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, con delibera di Giunta Comunale, designa un funzionario cui conferire le funzioni organizzativa e gestionale dell'imposta. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti e dispone i rimborsi.
4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

Articolo 16

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede all'accertamento e alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

Articolo 17

SANZIONI ED INTERESSI

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51.

Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.

Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 258. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione

di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

In caso di ritardo nel versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale vigente calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 18 RIMBORSI

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

1. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 17, comma 8, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 13, comma 6, del presente regolamento.

Articolo 19 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 20

DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012

Oggetto: Approvazione regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

Ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000,

SI ATTESTA

Praia a Mare, li 31-07-2012

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO
(Rag. Greco Giacomo)
NON COMPORTA SPESE

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 sulla presente proposta

SI ESPRIME

ai fini della regolarità tecnica:

parere favorevole parere contrario () NON DOVUTO

Praia a Mare, li 31-07-2012

IL RESP. DELL'AREA ENTRATE E TRIBUTI
(Dott.ssa Patrizia Laprovitera)

=====

A) ai fini della regolarità contabile:

parere favorevole parere contrario (X) NON DOVUTO

Praia a Mare, li 31-07-2012

IL RESPONSABILE
(Rag. Greco Giacomo)

COPIA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 06.08.2012

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

F.to IL SINDACO
Antonio Praticò

F.to IL SEGRETARIO
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Algieri Santa Rosaria



La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio il giorno 09/08/2012 rimanendovi per 15gg. consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e cioè fino a tutto il 24/08/2012.

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa Algieri Santa Rosaria

E' divenuta ESECUTIVA.

X Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale al n° 748 per 15 giorni consecutivi dal 09/08/2012 al 24/08/2012

IL MESSO COMUNALE
f.to Sig.ra Rizzo Marilena